

# REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

## Articolo 1

### Indizione dell'Assemblea regionale elettiva

1. Il Presidente nazionale dell'AIA indice le Assemblee regionali elettive dei Delegati all'Assemblea Generale AIA in via ordinaria ogni quadriennio dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il sessantesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali elettive, dandone immediata comunicazione scritta per via telematica a tutti gli associati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'AIA. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno antecedente le Assemblee sezionali.
2. Le Assemblee regionali elettive devono svolgersi non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'Assemblea Generale AIA.
3. Le Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente Nazionale AIA e dei componenti il Comitato Nazionale si svolgono su base regionale ed il diritto di voto è attribuito con unica preferenza da esprimere a scelta tra tutti i candidati, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza.
4. Il Presidente nazionale dell'AIA provvede, altresì, all'immediata convocazione della Commissione Elettorale.
5. Nella comunicazione agli associati devono essere indicati: l'ordine del giorno contenente l'indicazione del numero dei delegati da eleggere, il luogo della celebrazione, il giorno e gli orari previsti per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora, se l'assemblea si svolge in presenza). Nell'ipotesi di assemblea svolta in videoconferenza nella comunicazione agli associati dovrà specificarsi che la convocazione avviene in unica sessione e che le votazioni avverranno con accredito su piattaforma con voto elettronico on line e l'indicazione della modalità di espressione del voto stesso.
6. In ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le Assemblee sono indette dal Vicepresidente vicario.
7. In ipotesi di commissariamento dell'AIA, le Assemblee sono indette in via straordinaria dal Commissario dell'AIA.
8. Nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, tutte le attribuzioni che il presente Regolamento pone a carico del Presidente nazionale dell'AIA si intendono riferite, rispettivamente, al Vicepresidente vicario dell'AIA ovvero al Commissario straordinario.

## Articolo 2

### Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto alle Assemblee regionali elettive gli arbitri maggiorenni che risultino associati, ad una delle Sezioni della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano alla data di svolgimento di essa, ed all'AIA alla data del trenta giugno della stagione sportiva precedente a quello in cui si tengono le elezioni, non risultino sospesi neppure cautelativamente e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.
2. L'eventuale morosità, che sussiste a seguito del mancato pagamento delle quote entro le date fissate dal Regolamento associativo, può essere sanata entro il quinto giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea elettiva con pagamento a mani del cassiere sezionale e rilascio della relativa ricevuta, oppure mediante bonifico. Il pagamento tramite bonifico sarà considerato valido, e quindi la morosità sanata, solo se l'accredito sul conto corrente verrà visualizzato entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello previsto per l'assemblea.
3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea regionale elettiva

# REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

in prima convocazione, ciascuna Sezione invia alla Commissione Elettorale in via telematica l'elenco degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote sezionali. Sulla scorta di quanto previsto nel comma precedente, sarà cura di ogni Sezione aggiornare l'elenco tempestivamente con conseguente pronta comunicazione alla Commissione Elettorale.

4. Entro il decimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea regionale elettiva in prima convocazione la Segreteria dell'AIA inoltra alla Commissione Elettorale l'elenco degli associati della Regione sospesi – cautelativamente o con delibera disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.
5. La Commissione Elettorale, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli Organi di Revisione Sezionali, dei Segretari, dei Cassieri e dei Presidenti delle Sezioni nonché della Segreteria dell'AIA, esegue le verifiche sugli associati aventi diritto al voto e cura la predisposizione del relativo elenco ed il suo aggiornamento.

## Articolo 3

### Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea Regionale

1. Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente dell'Assemblea, che costituiscono l'Ufficio di presidenza vengono preferibilmente svolte da componenti della Commissione Esperti Legali nominati dal Presidente Nazionale dell'AIA su proposta del Responsabile Nazionale della Commissione medesima.
2. In ipotesi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina provvede il Vicepresidente vicario e in ipotesi di commissariamento dell'AIA, alla nomina provvede il Commissario dell'AIA.

## Articolo 4

### Commissione Elettorale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA in carica, indette le Assemblee, provvede alla convocazione della Commissione Elettorale di ogni singolo CRA/CPA.
2. La Commissione elettorale è presieduta di diritto dal Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito secondo i criteri indicati dall'art. 29 comma 3 del regolamento associativo.
3. La Commissione elettorale è composta da tutti i membri del Collegio regionale dei Probiviri. Nell'ipotesi di Assemblea svolta in modalità di videoconferenza, la Commissione Elettorale è integrata con il referente regionale del modulo informatico ed un numero adeguato in rapporto agli adempimenti da svolgere, di esperti informatici scelti dal Presidente nazionale dell'AIA in carica su proposta del Responsabile Nazionale del Modulo Informatico. Per tutti i componenti della Commissione Elettorale vige il divieto di presentarsi quali candidati alla carica di Delegato assembleare e di presentare altre candidature, anche successivamente, sino all'avvenuto svolgimento dell'Assemblea Generale AIA.
4. La Commissione Elettorale, non appena ricevute le schede di candidatura, provvede all'esame dei requisiti di validità delle candidature presentate. Gli eventuali reclami avverso le candidature ammesse o escluse dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento. La Commissione Elettorale riceve dalle Sezioni AIA gli elenchi degli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea regionale elettiva in prima convocazione. L'elenco può essere rettificato fino all'inizio dei lavori assembleari. Riceve, altresì, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, dalla Segreteria dell'AIA., l'elenco degli associati della Regione sospesi – cautelativamente o con delibera

# REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

disciplinare – o destinatari di un provvedimento di “ritiro tessera” anche se non definitivo.

5. La Commissione Elettorale verifica la regolarità di tutti i lavori assembleari, assicurando la segretezza dell'espressione del voto, e cura le operazioni di scrutinio; di tutte le operazioni compiute cura la redazione di apposito verbale. Gli eventuali reclami relativi alla regolarità dei lavori assembleari andranno presentati nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
6. La Commissione Elettorale verifica d'ufficio o su segnalazione che ai candidati sia consentito, su un piano di parità, di utilizzare le sedi delle Sezioni AIA durante la campagna elettorale per promuovere iniziative elettorali e di sostegno alle candidature.
7. La Commissione Elettorale, inoltre, vigila che l'Assemblea si svolga nel rispetto delle norme federali e dell'AIA.

## Articolo 5

### Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Delegato regionale all'Assemblea Generale AIA, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea regionale elettiva in prima convocazione, debbono presentare alla Commissione Elettorale, anche in via telematica, una scheda contenente:
  - a) il proprio nominativo;
  - b) i dati anagrafici, l'anzianità associativa e la Sezione di appartenenza;
  - c) dichiarazione sottoscritta dal candidato in cui si attesta il possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti dallo Statuto FIGC e dai Regolamenti dell'AIA, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dallo Statuto federale, dalle norme federali e dal regolamento dell'AIA;
  - d) le eventuali ragioni a sostegno della propria candidatura.
2. La Commissione Elettorale, anche avvalendosi della scheda di cui al comma che precede, nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura, verifica la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati e la regolarità della scheda di presentazione.
3. Nel caso accerti la regolarità delle candidature, la Commissione Elettorale ne dichiara la validità e ne dà immediata comunicazione agli interessati, al Presidente dell'Assemblea e alla Segreteria dell'AIA, che provvede alla tempestiva pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'AIA.

Nel caso in cui la Commissione Elettorale, nel termine di verifica della candidatura di cui all'art. 5, comma 2, accerti l'irregolarità della scheda di presentazione, esclusa quella riguardante la carenza dei requisiti per la candidatura, ne dà immediata comunicazione al candidato stesso indicando le irregolarità, che potranno essere sanate entro e non oltre due giorni dalla comunicazione.

Qualora sia posto rimedio alle irregolarità nel termine indicato, la Commissione Elettorale provvede a dichiarare senza indugio e comunque tre giorni prima dell'Assemblea la validità delle candidature e ne dà comunicazione agli interessati e al Presidente dell'Assemblea.

Le riunioni della Commissione Elettorale possono svolgersi anche in videoconferenza.
4. La Commissione Elettorale cura l'affissione di copia delle schede dei candidati nei locali in cui si svolgerà l'Assemblea entro l'orario di apertura della stessa, trattenendo gli originali. Nel caso di Assemblea in videoconferenza le schede dei candidati verranno pubblicate sul sito nazionale dell'AIA distinte regione per regione.
5. Nel caso in cui la Commissione Elettorale accerti l'assenza di candidature sufficienti

# REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

rispetto al numero dei Delegati da eleggere, si applica l'art. 8, comma 4 del presente Regolamento.

6. I candidati hanno diritto di partecipare ai lavori senza convocazione, a loro spese non ripetibili.

## **Articolo 6**

### **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea regionale elettiva è valida in prima convocazione con la presenza della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli associati presenti.
2. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora. Nell'ipotesi di Assemblea in videoconferenza la stessa si svolge in unica sessione. In ogni caso non sono ammesse deleghe.
3. La Commissione Elettorale provvede all'accreditamento ed all'identificazione degli aventi diritto al voto.

## **Articolo 7**

### **Modalità di svolgimento dei lavori assembleari**

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, in sede di convocazione, stabilisce se i lavori assembleari debbano tenersi in presenza o in videoconferenza.
2. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale devono riunirsi in presenza. I candidati hanno diritto di partecipare ai lavori in presenza.

## **Articolo 8**

### **Disposizioni comuni per i lavori assembleari**

1. Il Presidente dell'Assemblea, all'ora fissata per la prima convocazione, con il supporto della Commissione Elettorale, provvede alla verifica dei presenti.  
Qualora accerti che non sono presenti almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, il Presidente rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione.  
Viceversa, qualora il Presidente accerti la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara validamente aperta l'Assemblea.  
Il Presidente dell'Assemblea, o in sua assenza, il Vicepresidente, dirigono lo svolgimento dei lavori assembleari.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente dell'Assemblea le candidature presentate ed ammesse.
3. La Commissione Elettorale dichiara pubblicamente la validità delle candidature indicando i nominativi, curandone l'affissione nella bacheca e/o la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AIA, se non già eseguite.
4. Il Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui la Commissione Elettorale accerti l'assenza di candidature sufficienti rispetto al numero dei Delegati da eleggere, invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti a presentare immediatamente le candidature, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente, facendole affiggere nella bacheca della sala e/o disponendone la pubblicazione sulla piattaforma informatica utilizzata per la votazione nell'ipotesi di Assemblea in videoconferenza.
5. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i candidati ad esporre le ragioni sottese alla candidatura, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati secondo l'ordine di presentazione delle candidature.  
Apre quindi la discussione, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente

## REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

diritto alla partecipazione all'Assemblea che si sia preventivamente iscritto per intervenire.

Chiusa la discussione, il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per le operazioni di scrutinio, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale, comunque, non inferiore a un'ora.

6. All'orario prefissato, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto.
7. La Commissione Elettorale effettua il conteggio dei voti e ne comunica l'esito al Presidente.
8. Il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
9. In caso di parità di voti tra i candidati prevale quello che sia in forza ad una sezione che non abbia ottenuto alcun delegato, in via sussidiaria, prevale quello che possiede maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
10. Il verbale delle operazioni assembleari – nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte – viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da tutti i componenti della Commissione Elettorale e immediatamente consegnato alla Segreteria dell'AIA, che ne cura la custodia definitiva, unitamente alle candidature presentate.

### Articolo 9

#### Lavori assembleari in presenza

1. Il Presidente dell'Assemblea in carica è tenuto a predisporre nei locali destinati alle Assemblee elettive un'urna per la raccolta delle schede e uno spazio riservato al fine di consentire l'espressione segreta del voto.
2. L'avente diritto al voto viene identificato tramite la tessera personale o altro valido documento di identificazione e la sua presenza viene annotata sul prospetto degli aventi diritto al voto prima della consegna della scheda per l'espressione del voto.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, allontanando all'occorrenza dai locali gli associati che disturbino dette operazioni.
4. È vietato durante le operazioni di voto l'utilizzo di apparecchi fotografici, di telefoni cellulari e di ogni altro congegno in grado di riprodurre la scheda votata.
5. Le votazioni si svolgono attraverso l'utilizzo di schede cartacee, scrivendo sulla relativa scheda il solo nominativo del candidato prescelto, completo del nome proprio in caso di omonimia con altri candidati.
6. La scheda di voto si considera bianca se nessun voto risulta espresso sulla stessa.
7. La scheda di voto si considera nulla se:
  - a) se sono indicati più nominativi di candidati;
  - b) se è indicato il solo cognome e non anche il nome di un candidato in caso di omonimia;
  - c) se sono impressi segni o scritti che possano rendere identificabile l'avente diritto al voto.
8. Ultimata la votazione, il Presidente della Commissione Elettorale provvede a sigillare l'urna o le urne, a contare i votanti risultanti dai tabulati.
9. Attribuiti i compiti agli scrutatori, il Presidente della Commissione Elettorale apre l'urna o le urne e legge a voce alta ogni singola scheda votata, attribuendo i voti validi.
10. Le schede ritenute bianche e nulle vengono accantonate separatamente dalle altre.
11. I candidati e gli aventi diritto al voto hanno diritto di assistere alle operazioni di scrutinio

# REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

senza interferire con le operazioni.

12. Ultimato lo spoglio, il Presidente della Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze, e richiude in apposite e separate buste le schede votate, quelle bianche, quelle nulle e quelle contestate, provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

## **Articolo 10**

### **Lavori assembleari in videoconferenza**

1. I lavori assembleari in videoconferenza e con voto elettronico si svolgono in unica sessione mediante accesso alla piattaforma informatica dell'AIA e con voto elettronico on line secondo le specifiche tecniche individuate dal Servizio Informatico nazionale per assicurare regolarità e segretezza delle manifestazioni di voto.
2. Gli associati procedono all'accesso alla Assemblea mediante apposita funzione della piattaforma informatica AIA ("Sinfonia4You") ed il collegamento ivi inserito per la partecipazione ad essa, attivando la telecamera dell'apparecchio elettronico utilizzato per il collegamento (personal computer, tablet, notebook, smartphone).
3. Le attività di accreditamento, anche in via elettronica automatizzata, di cui al capoverso precedente avrà inizio a partire da un'ora prima dell'orario fissato per la convocazione e terminerà con la chiusura del seggio elettorale.
4. Chiusa la discussione, il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto, per un lasso temporale, comunque, non inferiore a due ore e non superiore a cinque ore. Il Presidente dell'Assemblea autorizza, quindi, l'accesso degli aventi diritto al voto alle schede di voto appositamente predisposte dal sistema di voto elettronico on line raggiunto tramite la piattaforma informatica AIA ("Sinfonia4You").
5. Le schede di voto contengono i nominativi di tutti i candidati oltre alla facoltà di astenersi ("scheda bianca").
6. Ciascun avente diritto al voto, effettuato l'ingresso tramite le proprie credenziali personali alla piattaforma informatica AIA ("Sinfonia4You"), accede tramite essa alla piattaforma individuata per il voto elettronico inserendo eventuali codici di identificazione idonei ad assicurare la segretezza e riferibilità personale del voto. Al termine, l'avente diritto vede visualizzato il riepilogo della preferenza espressa ed ha facoltà di confermare il voto oppure tornare indietro per eventuali modifiche. Una volta digitato il tasto di conferma visualizzato, il voto viene registrato nel sistema e l'avente diritto ha esercitato il proprio diritto di voto, con conseguente diniego ad ogni ulteriore accesso al seggio elettorale elettronico.
7. Dichiarate esaurite le operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale prendono atto dello scrutinio generato dal sistema informatico e annotano i risultati sul verbale.

## **Art. 11**

### **Reclami inerenti alla regolarità dell'assemblea, delle candidature e delle operazioni di voto e di scrutinio.**

1. Il reclamo avverso la ritenuta validità o invalidità della candidatura e la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dei lavori assembleari, delle operazioni di voto e di scrutinio da parte dell'avente diritto al voto e partecipante all'assemblea elettiva regionale, viene proposto al Presidente dell'Assemblea, che ne cura la verbalizzazione.

## **REGOLAMENTO ELETTIVO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE**

2. L'Ufficio di presidenza provvede immediatamente a risolvere tale reclamo dandone atto, con sintetica motivazione, nel verbale dell'assemblea e, in caso di accoglimento, indica quanto necessario affinché le conseguenze del vizio acclarato siano eliminate.
3. L'associato il cui reclamo ai sensi del punto che precede sia stato rigettato e l'associato avente diritto al voto e non partecipante in nessun momento all'Assemblea regionale, possono proporre, altresì, reclamo – in quest'ultimo caso denunciando il solo vizio di irregolare convocazione dell'Assemblea – al Collegio Nazionale dei Proviviri.
4. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi afferenti alla sostenuta irregolarità nonché, con riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, che la stessa abbia determinato un risultato elettorale diverso e deve essere inviato, anche solo in via telematica, al Collegio di cui al comma che precede, entro i cinque giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea regionale elettiva.
5. Il reclamo viene deciso, entro dieci giorni dalla ricezione. Il procedimento si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti interessate, che ricevono comunicazione della decisione nelle stesse forme con cui hanno proposto il reclamo; le decisioni vengono comunicate anche alla Commissione Elettorale ed alla segreteria dell'AIA.
6. In caso di accoglimento del ricorso che riguarda la regolare convocazione dell'assemblea, la decisione viene immediatamente comunicata anche al Presidente Nazionale dell'AIA o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vicepresidente Vicario.

### **Articolo 12**

#### **Decorrenza degli incarichi elettivi**

1. I delegati eletti assumono l'esercizio delle loro funzioni all'atto della loro proclamazione in sede assembleare.

#### **Norme Transitorie e Finali**

Il presente Regolamento Elettivo entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della FIGC. In sede di prima applicazione i termini di indizione e svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva possono essere ridotti dal Presidente nazionale dell'AIA sino alla metà.